

**Considerazioni e osservazioni sul D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”  
 per la parte riguardante il servizio idrico integrato**

**Roma, 17 luglio 2006**

- ( ! ) disposizione innovativa
- ( ? ) disposizione che comporta dubbi sulla sua applicazione

| <b>Testo della Normativa</b>   | <b>Considerazioni e osservazioni</b>  |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>PARTE SECONDA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L’AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 7</b><br/><b>(ambito d’applicazione) ( ? )</b></p> <p>.....</p> <p>2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica:</p> <p>a) i piani e i programmi che presentino entrambi i requisiti seguenti:</p> <p>1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;</p> <p>2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;</p> <p>.....</p> | <p>Le opere che devono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale sono individuate al comma 1 dell’art. 23 e sono elencate nell’allegato III alla parte seconda. Tra queste vi sono:</p> <p>Elenco B – 7 infrastrutture</p> <p>m) acquedotti con una lunghezza superiore a 20 km;</p> <p>v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.</p> <p>Il Piano d’Ambito strumento programmatico dell’Autorità d’Ambito contiene infrastrutture ricadenti nelle precedenti tipologie m) e v).</p> <p>Il Piano d’Ambito deve essere sottoposto alla VAS?</p> <p>Il Piano d’Ambito è gerarchicamente subordinato al Piano di tutela delle acque redatto dalla Regione ed al Piano di bacino redatto dall’Autorità di Bacino.</p> <p>La VAS deve essere applicata al Piano di Bacino (art. 66) ed implicitamente questa, forse, può essere considerata applicata anche al Piano d’Ambito gerarchicamente inferiore.</p> |



|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 58</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio)</b></p> <p>.....</p> <p>2. In particolare, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:</p> <p>a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione, ai sensi dell'art. 57, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;</p> <p>.....</p>   |  |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 59</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(competenze della conferenza stato-regioni)</b></p> <p>1. La Conferenza Stato-regioni.....</p> <p>.....</p> <p>c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;</p> <p>.....</p>   |  |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 61</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(competenze delle regioni)</b></p> <p>1. Le regioni .....</p> <p>a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino di distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, ed adottano gli atti di competenza;</p> <p>b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;</p> <p>c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui all'articolo 121;</p> <p>d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;</p> <p>e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;</p> <p>.....</p> |  |

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 62</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(competenze degli enti locali e di altri soggetti) (!)</b></p> <p>1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalla regione singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.</p> <p>.....</p>   | <p>Questo comma può avere implicazioni per le Autorità d'Ambito per i rapporti con i consorzi di bonifica.</p> <p>Vedi anche il comma 8 dell'art. 63</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 63</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Autorità di bacino distrettuale) (!)</b></p> <p>1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito Autorità di bacino, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.</p> <p>2. Sono organi dell'Autorità di bacino la Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati.</p> <p>3. Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalla Autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2 disciplina il trasferimento di funzioni e regola il periodo transitorio.</p> <p>4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su richiesta del Segretario generale, che vi</p> | <p>Il Piano di bacino può contenere decisioni inerenti l'ATO.</p> <p>La Conferenza operativa predispone il Piano di bacino.</p> <p>La Conferenza istituzionale adotta il Piano di bacino.</p> <p>Il Consiglio dei Ministri (comma 1 art. 57) approva il Piano di bacino.</p> <p>L'Autorità d'Ambito, che deve predisporre il Piano d'ambito che è condizionato dal Piano di bacino, non è ufficialmente coinvolta nell'iter del Piano di bacino.</p> <p>Il comma 8 può avere influenza sui rapporti Autorità d'Ambito / consorzi di bonifica.</p> |

partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per la funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento della protezione civile. Alle conferenze istituzionali permanenti del distretto idrografico della Sardegna e del distretto idrografico della Sicilia partecipano, oltre ai Presidenti delle rispettive regioni, altri due rappresentanti per ciascuna delle predette regioni, nominati dai Presidenti regionali. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4:

- a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 57;
- b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
- c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
- d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
- e) adotta il Piano di bacino;
- f) controlla l'attuazione degli schemi revisionali e programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- g) nomina il Segretario generale.

6. La Conferenza operativa di servizi è composta dai rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; è convocata dal Segretario generale, che la presiede, e provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai sensi del comma 5, nonché al compimento degli atti gestionali.

|  |  |
|--|--|
| <p>La conferenza operativa di servizi delibera a maggioranza.</p> <p>7. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:</p> <p>a) all’elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui all’articolo 65;</p> <p>b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;</p> <p>c) all’elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati alla parte terza del presente decreto, di un’analisi delle caratteristiche del distretto, di un esame sull’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché di un’analisi economica dell’utilizzo idrico.</p> <p>8. Fatte salve le discipline adottate dalla regioni ai sensi dell’articolo 62, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo e del consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua ed alla fitodepurazione.</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 65</b><br/> <b>(valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale)</b></p> <p>1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.</p> <p>.....</p> <p>3. Il Piano di bacino ..... contiene .....</p> <p>.....</p>  |  |

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

.....

n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

.....

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

.....

5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.

.....

7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

.....

8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

**ART. 66**

**(adozione ed approvazione dei piani di bacino)**

1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto.

2. Il piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce:

- a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti;
- b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

.....

7. Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti:

- a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;
- b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
- c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>PARTE TERZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA<br/>DESERTIFICAZIONE DI TUTELA DELLE ACQUE<br/>DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEZIONE II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 75</b><br/><b>(competenze)</b></p> <p>.....</p> <p>6. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.</p> <p>.....</p> <p>9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.</p> | <p>Questa sezione della parte terza è importante perché sostituisce il "vecchio" decreto legislativo 152/99 e quindi dispone in merito di protezione delle sorgenti e di limiti agli scarichi</p>                                   |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 76</b><br/><b>(disposizioni generali)</b></p> <p>.....</p> <p>4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:</p> <p>a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";</p> <p>b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di</p>   | <p>Questo è l'articolo che introduce il Piano di tutela delle acque con cui la Regione definisce gli obiettivi qualitativi sulle acque per i prossimi anni e quindi condiziona la pianificazione del servizio idrico integrato.</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>cui all'articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.<br/>.....</p>  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 77</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale)</b></p> <p>.....</p> <p>3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondete allo stato di "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di "sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.<br/>.....</p> <p>6. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato di "buono" entro il 22 dicembre 2015, nel rispetto di quanto stabilito al comma 9 e purché sussista almeno uno dei seguenti motivi:</p> <p>a) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito;</p> <p>b) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso;</p> <p>c) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti.<br/>.....</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 82</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile) (?)</b></p> <p>1. Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno del distretto idrografico di appartenenza, individuano:</p> <p>a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre 10 m<sup>3</sup> al giorno o servono più di 50 persone, e</p>   | <p>Non è chiaro chi sia l'autorità competente richiamata al comma 2 (sembrerebbe essere la Regione).</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.</p> <p>2. L'autorità competente provvede al monitoraggio, a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100 m<sup>3</sup> al giorno.</p> <p>3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.</p>   |   |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 94</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) ( ! ) ( ? )</b></p> <p>1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.</p> <p>.....</p> <p>3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.</p> <p>4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.</p> <p>.....</p> <p>6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.</p> | <p>L'art. 94 è di grande importanza per il servizio idrico integrato in quanto indica come operare per proteggere le fonti di approvvigionamento.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.</p> <p>8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) aree di ricarica della falda;</li><li>b) emergenze naturali ed artificiali della falda;</li><li>c) zone di riserva.</li></ul>   |   |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 95</b><br/><b>(pianificazione del bilancio idrico) (!)</b></p> <p>.....</p> <p>2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.</p> <p>.....</p> <p>5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano i censimenti di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.</p> <p>.....</p> | <p>Il piano di tutela della Regione recepisce il bilancio idrico dell'Autorità di bacino.</p> <p>Le regioni possono modificare concessioni preesistenti senza che i soggetti interessati possano chiedere indennizzi. Vedi anche comma 4 art. 144</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>ART 96</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) (!)</b></p> <p>1. Il secondo comma dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:<br/>“le domande di cui al primo comma relativa sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o ideologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relativa a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un commissario “ad acta” che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina”.</p> <p>.....</p> <p>6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i di ritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.</p> <p>.....</p> | <p>Comma 1: questo comma va applicato anche in assenza del Piano di tutela della Regione.</p> <p>Le richieste di concessione di derivazione d'acqua devono essere inoltrate così come disposto dalla lettera i) dell'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1989, n. 112, dal comma 3c dell'art. 8 della L.R. 53/98 e dal comma 2b-1 dell'art. 9 della L.R. 53/98 per le grandi derivazioni (oltre 100 l/minuto per acqua potabile) alla Regione lazio, per le piccole derivazioni alla Provincia.</p> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 100</b><br/><b>(reti fognarie) ( ? )</b></p> <p>1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.<br/>.....</p> <p>3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.</p>   | <p>Comma 1: non vi è indicazione se le fogne debbano essere miste o separate.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 101</b><br/><b>(criteri generali della disciplina degli scarichi)</b></p> <p>1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.<br/>.....</p> <p>3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.<br/>.....</p> <p>9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.</p> <p>10. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di</p> |   |

|  |   |
|--|---|
| <p>programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.</p>   |   |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 107</b><br/><b>(scarichi in reti fognarie) ( * )</b></p> <p>1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p> <p>2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.<br/>.....</p> | <p>Comma 1: l'A.ATO 2, sentito il Gestore del servizio idrico integrato, deve predisporre questi documenti. Vedi comma 7 art. 124.</p> <p>Comma 2: è una ulteriore ragione per aggiornare il Regolamento di Utenza.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 110</b><br/><b>(trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane) ( ! )</b></p> <p>.....</p> <p>2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.</p>  | <p>Nuova attività a carico dell'A.ATO 2</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>.....</p> <p>6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.</p> <p>.....</p>   |  |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 117</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(piani di gestione e registro delle aree protette)</b></p> <p>1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.</p> <p>2. Il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>3. L'Autorità di bacino, sentite le Autorità d'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.</p> | <p>Comma 3: nuova attività a carico dell'A.ATO 2</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 119</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici)</b></p> <p>1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del titolo II della parte terza del presente decreto, le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".</p> <p>2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi</p>   | <p>Articolo con ripercussioni sulla tariffa idrica</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare:</p> <p>a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;</p> <p>b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono riportate le fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.</p> |   |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 120</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici)</b></p> <p>1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.</p> <p>.....</p> <p>3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le regioni possono promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, accordi di programma con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le province, le Autorità d'ambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.</p>   | <p>Comma 3: possibile coinvolgimento dell'A.ATO 2</p> |

**ART. 121**

**(piani di tutela delle acque) ( ? )**

1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.

3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:

- a) i risultati dell'attività conoscitiva;
- b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

.....

Perché il D.Lgs. 152/06 non richiama il PRGA (Piano Regolatore Generale degli Acquedotti)?

La L. 129/63 inventò il PRGA dando la competenza al Ministero dei Lavori Pubblici.

La L. 392/75 trasferì le competenze alle regioni poi attuata tramite il DPR 616/77.

Il DPCM 4 marzo 1996 dà indicazioni sulla redazione del PRGA.

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 124</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(criteri generali) (!)</b></p> <p>.....</p> <p>4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.</p> <p>5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di ambito.</p> <p>6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.</p> <p>7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Qualora detta autorità risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.</p> <p>.....</p> | <p>Comma 5: nuova attività a carico dell'A.ATO 2</p> <p>Comma 7: nuova futura attività a carico dell'A.ATO 2, ora regolata dal comma 1 dell'art. 107 della Legge regionale 14/99 che ne dà competenza ai comuni. Vedi comma 2 art. 107.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 137</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(sanzioni penali) (?)</b></p> <p>.....</p> <p>5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e</p>  | <p>Comma 6: non sembra giusto ritenere responsabile il gestore dell'impianto di acque reflue urbane che tratta reflui industriali assimilati a reflui domestici, in quanto è il gestore dell'industria che avendo uno scarico in pubblica fognatura deve rispettare la tabella 3.</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p> <p>6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>.....</p>   |  |
| <p style="text-align: center;"><b>PARTE TERZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA<br/>DESERTIFICAZIONE DI TUTELA DELLE ACQUE<br/>DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEZIONE III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 141</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(ambito di applicazione) ( ? )</b></p> <p>.....</p> <p>2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.</p> | <p>Manca la necessaria chiarezza sulla esclusione dello smaltimento delle acque bianche dal SII.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 142</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(competenze)</b></p> <p>.....</p> <p>3. Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della</p>   |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.</p>  |   |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 143</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(proprietà delle infrastrutture)</b></p> <p>1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.</p> <p>2. Spetta anche all'Autorità d'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 8/23, secondo comma, del codice civile.</p> |   |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 144</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(tutela e uso delle risorse idriche)</b></p> <p>.....</p> <p>4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.</p> <p>.....</p>  |   |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 145</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(risparmio idrico) ( ? )</b></p> <p>.....</p> <p>2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.</p> <p>.....</p>  | <p>Sarebbe opportuno prevedere una consultazione con le A.ATO</p>                                 |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 146</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(risparmio idrico) ( ! )</b></p> <p>1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adotta norme e misure volte a</p>   | <p>Comma 2: da inserire nel Regolamento di Utenza da far approvare poi dai Consigli comunali.</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:<br/>.....<br/>f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;<br/>g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;<br/>.....<br/>2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.<br/>3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all'Autorità d'ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi.</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 148</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(autorità d'ambito territoriale ottimale) (!)</b></p> <p>1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.<br/>2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui</p>  | <p>Comma 1: l'obbligatorietà della personalità giuridica comporta delle sostanziali modifiche all'attuale assetto della A.ATO 2 Lazio Centrale Roma.<br/>È necessaria una modifica della Legge regionale 6/96 di attuazione della legge "Galli"</p> <p>Comma 3: i bilanci sono già oggi pubblicati su internet.</p> <p>Comma 4: vedi anche art. 154</p> <p>Comma 5: disposizione da regolamentare con le necessarie modifiche della Legge regionale 6/96</p> |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <p>è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.</p> <p>3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.</p> <p>4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito.</p> <p>5. Fermare stando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima.</p> |                              |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 149</b><br/><b>(piano d'ambito) (!)</b></p> <p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:<br/><i>a)</i> ricognizione delle infrastrutture;<br/><i>b)</i> programma degli interventi;<br/><i>c)</i> modello gestionale ed organizzativo;<br/><i>d)</i> piano economico finanziario.</p> <p>2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo</p>   | <p>Attività da svolgere.</p> |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <p>stato di funzionamento.</p> <p>3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.</p> <p>4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.</p> <p>5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.</p> <p>6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.</p> |                                   |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 152</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(poteri di controllo e sostitutivi) (!)</b></p> <p>1. L'Autorità d'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.</p>   | <p>Comma 4: nuova incombenza.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'Autorità d'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.</p> <p>3. Qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario "ad acta".</p> <p>4. L'Autorità d'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 153</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato) (!) (?)</b></p> <p>1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.</p> <p>2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di Tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.</p>  | <p>Comma 1: disposizione valida per gli affidamenti successivi alla data del decreto legislativo</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 154</b></p>  |  |

**(tariffa del servizio idrico integrato) (?) (!)**

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.

3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni

Comma 1: vedi anche comma 4 art. 148

|  |   |
|--|---|
| <p>di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.</p> <p>7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.</p>   |   |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 155</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(tariffa del servizio di fognatura e depurazione) ( ? )</b></p> <p>1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.</p> <p>2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.</p> <p>3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.</p> <p>4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.</p> <p>5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". E' fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.</p> | <p>Comma 5: i sistemi depurativi delle industrie che scaricano in fognatura devono essere approvati dalla A.ATO</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.</p>  |   |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 156</b><br/><b>(riscossione della tariffa) (!)</b></p> <p>1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione.</p> <p>2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.</p> <p>3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.</p> | <p>Comma 2: la convenzione per il riparto delle spese è controllata dalla regione.</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 157</b><br/><b>(opere di adeguamento del servizio idrico) (?)</b></p> <p>1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.</p>   | <p>Non si capisce perché si debba stipulare una convenzione tra Ente Locale e gestore: cosa dovrebbe contenere?<br/>Non è sufficiente un parere del soggetto gestore?</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 163</b><br/><b>(gestione delle aree di salvaguardia) (!)</b></p> <p>1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università</p>   |   |

|   |  |
|---|--|
| <p>agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.</p> <p>2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 165</b><br/><b>(controlli) (!)</b></p> <p>.....</p> <p>3. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea.</p>  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 166</b><br/><b>(usi delle acque irrigue e di bonifica) (!)</b></p> <p>.....</p> <p>3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.</p> <p>.....</p>                |  |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 170</b><br/><b>(norme transitorie) (!)</b></p> <p>.....</p> <p>11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte</p>   |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175.<br/>                 .....</p>   |   |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 172</b><br/> <b>(gestioni esistenti)</b></p> <p>.....</p> <p>4. Qualora gli enti locali non aderiscano alle Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 148 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, la regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni e dandone comunicazione all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente.<br/>                 .....</p>   |   |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 173</b><br/> <b>(personale) ( ? )</b></p> <p>1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.</p> | <p>Disposizione valida per gli affidamenti successivi alla data del decreto legislativo</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 174</b></p>  |   |

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>(disposizioni di attuazione e di esecuzione) (!)</b></p> <p>1. Sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.<br/>.....</p> |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |